



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "NAEVUS - ITALIA"

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "NAEVUS - ITALIA" che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

ART. 2 - SEDE E AMMISSIONI

2.1 L'organizzazione ha la propria sede legale a Siziano (PV), ma può costituire sedi secondarie, senza che ciò comporti modifiche allo Statuto.

2.2 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città sul territorio Regionale e Nazionale, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

2.3 Ad essa possono aderire soggetti con o senza personalità giuridica, centri di ricerca e, più in generale, ogni altro soggetto giuridico o persona fisica interessati agli scopi perseguiti dall'organizzazione, d'ora in avanti indicati come soggetti.

ART. 3 - NATURA E LIMITI

3.1 L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale, della legge n. 266 del 1991 nonché della Legge regionale del 14 febbraio 2008 - n. 1: Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.

ART. 4 - STATUTO

4.1 Lo statuto vincola, alla sua osservanza, tutti gli aderenti all'organizzazione.

4.2 Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze indicate in seguito all'art. 13 del presente Statuto.

ART. 5 - SCOPI

5.1 L'organizzazione nasce come unione spontanea di liberi cittadini che si propongono di promuovere azioni di mutuo aiuto, nonché realizzare un ambito concreto di incontro e confronto sul tema dei nevi congeniti, in particolare dei nevi melanocitici congeniti giganti.

5.2 L'organizzazione persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, e non persegue scopi di lucro.

5.3 Le specifiche finalità dell'organizzazione sono:

- a) Promuovere una cultura associativa fra soggetti con nevi congeniti, in particolare con nevi melanocitici congeniti giganti, genitori e familiari, medici, personale paramedico, aziende e imprenditori che operano nei settori sanitari e altri soggetti della società civile e del mondo accademico e scientifico a vario titolo interessati;
- b) Sostenere i soggetti affetti da nevo congenito, in particolari con nevo melanocitico congenito gigante, e i loro familiari con iniziative informative puntuali e precise, e qualora richiesto, attivando meccanismi e forme di aiuto solidale;
- c) Incentivare e promuovere la realizzazione di eventi, anche a carattere pubblico, finalizzati a diffondere nei modi appropriati la conoscenza di tale patologia;
- d) Sensibilizzare le aziende ospedaliere e altri ospedali privati alla conoscenza e al trattamento chirurgico-sanitario dei nevi congeniti
- e) Promuovere e diffondere, tramite l'ausilio di centri e professionisti accreditati sul piano scientifico, specifici protocolli di cura
- f) Realizzare un circolo virtuoso informativo, anche attraverso la promozione di eventi pubblici, che consenta al numero più elevato possibile di medici professionisti di scambiarsi informazioni e conoscenze;
- g) Promuovere iniziative legislative e normative, a qualsiasi livello, per assicurare alla patologia del nevo congenito, in particolare del nevo melanocitico congenito gigante, il riconoscimento di malattia rara.



5.4 L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse, o di quelle accessorie alle statutarie, poiché integrative delle stesse.

5.5 Tali finalità potranno essere perseguite anche collaborando con altre associazioni che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale, sia in ambito internazionale.

5.6. Per il conseguimento dei propri scopi l'organizzazione in occasione di ricorrenze particolari e di campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di oggetti di modico valore, sempre con il carattere dell'occasionalità e comunque nei modi e nei limiti determinati della normativa vigente.

5.7 Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

ART. 6 - SOCI

6.1 Chi desidera divenire socio dell'organizzazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità e l'attività svolta se si tratta di persona fisica; se la domanda è inoltrata da persona giuridica, associazione o ente, deve contenere la denominazione, la sede, la descrizione dell'attività svolta, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, l'organo che ha autorizzato la domanda; alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo, dello statuto e copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

6.2 Tutti gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare lo statuto dell'organizzazione, gli eventuali Regolamenti, e di condividere le finalità che la stessa si propone

6.3 Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci a maggioranza assoluta dei suoi membri, salvo il diritto di ricorrere come sancito dal successivo art. 8 del presente Statuto.

6.4 I soci sono obbligati a versare la quota annuale nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo; la quota annuale può essere fissata in un importo simbolico.

6.5 I soci devono osservare lo statuto e mettere a disposizione dell'organizzazione quanto è necessario alla vitalità dell'organizzazione stessa.

6.6 Il numero degli aderenti è illimitato.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 Tutti i soci hanno gli stessi diritti ed i medesimi doveri.

7.2 Gli aderenti hanno diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di essere, a loro volta, eletti riguardo alle cariche associative.

7.3 Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

7.4 Essi hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

7.5 Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

7.6 Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

7.7 Il socio si considera decaduto:

- a) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6;
- b) quando, a valutazione del Consiglio Direttivo, non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione;

7.8 Il socio è escluso con delibera presa a maggioranza del Consiglio Direttivo:

- a) quando non osservi lo statuto o le deliberazioni adottate dagli organi statutari;
- b) quando non adempia, senza giustificati motivi, agli impegni assunti, a qualunque titolo, verso l'organizzazione;
- c) quando danneggi, con il suo operato, in qualunque modo l'organizzazione.



7.9 Le deliberazioni prese a norma del presente articolo sono comunicate ai soci interessati a mezzo lettera raccomandata, salvo il diritto di ricorrere come sancito dal successivo art. 8 del presente Statuto.

7.10 E' di fatto espressamente vietato qualsivoglia limitazione ai soci che implica la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.11 La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 8 - RECESSO DEI SOCI - ESCLUSIONE

8.1 Chiunque aderisca all'organizzazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 Dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale, se prevista e deliberata.



8.2 In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure per gli altri gravi motivi di cui sopra, chiunque partecipi all'organizzazione può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'assemblea dei Soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dai successivi artt. 10-11-12-13-14.

8.3 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d'esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni della delibera.

8.4 Nel caso che il socio escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può fare ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea soci è inappellabile.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI DELL'ORGANIZZAZIONE

9.1 Gli organi dell'organizzazione sono:



- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario/Tesoriere.

9.2 Qualora il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci ne ravvedano la necessità, possono inoltre essere costituiti, i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti.
- il Collegio dei Garanti.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI

10.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.



10.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volta all'anno dal Consiglio Direttivo: una entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli oggetti contemplati dall'art. 2364 del c.c.; una durante gli ultimi 2 (due) mesi dell'esercizio in corso, per l'approvazione del bilancio preventivo del prossimo esercizio.

10.3 L'Assemblea potrà essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su domanda motivata e firmata da almeno due Consiglieri o da un numero di soci pari 1/3.

10.4 L'Assemblea straordinaria avrà luogo quando si devono prendere deliberazioni sugli oggetti indicati nell'art. 2365 del c.c.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI

11.1 La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli aventi causa, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'adunanza, tramite lettera, fax, oppure attraverso avviso pubblicato sul sito Istituzionale dell'organizzazione o altro mezzo telematico disponibile.

11.2 In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inoltrato, a tutti gli aventi causa, almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

11.3 Nelle lettere di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare; l'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sia sul territorio Nazionale.

11.4 L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagnia sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

11.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, la riunione verrà presieduta da un socio nominato dall'assemblea.

11.6 Il Presidente elegge un segretario con il compito di stilare il verbale della riunione; spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di partecipare all'Assemblea.

11.7 L'assemblea di seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

ART. 12 - DIRITTO DI VOTO

12.1 Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare all'Assemblea con delega in forma scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro socio, che abbia diritto ad intervenire. Ogni socio può essere portatore al massimo di 1 (una) deleghe.

ART. 13 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E VOTAZIONI

13.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero

dei soci presenti. Essa delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei soci presenti e rappresentati con regolare delega.

13.2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati per delega.

13.3 Le delibere sono valide se prese con il voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione, quando le deliberazioni riguardano i seguenti argomenti:


- a) la modifica dello statuto dell'organizzazione;
- b) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'organizzazione.

13.4 Le deliberazioni su qualunque altro oggetto all'ordine del giorno, sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e rappresentati per delega.

ART. 14 - OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

14.1 L'Assemblea degli aventi diritto dell'organizzazione, provvede a:

- a) eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto);
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare le linee guida e gli indirizzi generali, il programma delle attività ed il relativo preventivo dei costi proposto dal Consiglio Direttivo;
- f) fissare l'ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di sicurezza;
- h) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;



- i) deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve costituite durante la vita dell'organizzazione, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- j) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

14.2 Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da riportare nel libro delle assemblee dei soci; le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aventi diritto.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COSTITUZIONE

15.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci e può occasionalmente integrarsi, per cooptazione, con coadiutori, esperti e tecnici, senza diritto di voto.

15.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti; essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 (tre) volte consecutive.

15.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo la nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario/Tesoriere.

15.4 In caso di recesso/decesso o rinuncia di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione del Direttivo, chiedendone poi la ratifica/convalida alla prima assemblea annuale dei soci; i Consiglieri così nominati decadono dalla carica con gli altri componenti.

15.5 Il Consiglio nomina un segretario, anche non facente parte del Consiglio stesso, con il compito di stilare i verbali delle sedute.

15.6 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'organizzazione; può quindi compiere, nell'ambito della gestione ordinaria, tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

15.7. Per la straordinaria amministrazione è necessaria la delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci; solo nei casi di urgenza il Consiglio può svolgere operazioni di straordinaria amministrazione da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nel termine più breve possibile.

15.8 Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE, VALIDITA' E VOTAZIONE

16.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volta all'anno e comunque ogni volta che lo ritiene opportuno, oppure quando ne viene fatta domanda da almeno 1/3 (un/terzo) dei componenti.

16.2 La convocazione sarà fatta mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli aventi diritto, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, tramite lettera, fax, oppure attraverso avviso pubblicato sul sito Istituzionale dell'organizzazione o altro mezzo telematico disponibile.

16.3 Nelle lettere di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare; l'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sia sul territorio Nazionale.

16.4 Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti, tecnici e collaboratori esterni.

16.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano tra i Consiglieri presenti.

16.6 Le riunioni sono valide quando intervengono la maggioranza dei Consiglieri in carica.

16.7 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16.8 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO - OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

17.1 Al Consiglio Direttivo compete:

- a) compiere tutti gli atti di ordinarie e straordinaria amministrazione;

- b) fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta, da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) indicare le linee guida e gli indirizzi generali, il programma delle attività ed il relativo preventivo dei costi da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- e) eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario/Tesoriere.
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- g) deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di sicurezza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle previsioni di bilancio;
- j) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee dei soci con voto consultivo;
- k) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

17.2 Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da riportare nel libro delle assemblee del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

18.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti.

Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'organizzazione, verifica

l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni (ove presenti), ne promuove la riforma ove vi sia la necessità.

18.2 Il Presidente cura altresì la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea dei Soci.

18.3 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza Legale dell'organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

18.4 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 19 - IL VICE PRESIDENTE

19.1 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

19.2 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 20 - IL SEGRETARIO/TESORIERE


20.1 Il Segretario/Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Soci e del Consiglio Direttivo.

20.2 Coadiuvando il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione in generale, dell'organizzazione.

20.3 Cura la tenuta del Libro Verbali, dell'Assemblea Soci e del Consiglio Direttivo, e del libro degli aderenti/soci

20.4 Coadiuvando il Presidente nella tenuta della contabilità dell'organizzazione e dei relativi libri contabili.

ART. 21 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



21.1 L'assemblea dei Soci può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 (tre) elementi effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti/soci e, quando la Legge lo prevede, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

21.2 Il Collegio resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti;

21.3 Il Collegio elegge tra i propri elementi il Presidente.

21.4 In caso di sostituzione di un elemento del Collegio nel corso del triennio, esauriti i supplenti, il collegio provvede alla sua sostituzione chiedendone poi la ratifica/convalida alla prima assemblea annuale dei soci.

21.5 I Revisori così nominati decadono dalla carica con gli altri componenti.

21.6 Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea soci con relazione scritta, che deve essere poi trascritta nell'apposito registro dei verbali dei Revisori dei Conti.

ART. 22 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

22.1 L'assemblea dei Soci può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da 3 (tre) elementi effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti/soci.

22.2 In caso di sostituzione di un elemento del Collegio nel corso del triennio, esauriti i supplenti, il collegio provvede alla sua sostituzione chiedendone poi la ratifica/convalida alla prima assemblea annuale dei soci.



22.3 I Garanti così nominati decadono dalla carica con gli altri componenti.

22.4 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi i tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

ART. 23 - COMPENSI

Ai Consiglieri ed ai volontari non è dovuto alcun compenso tranne il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività espressamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 24 - PROVENTI E ONERI DELL'ORGANIZZAZIONE



24.1 I proventi dell'organizzazione sono costituiti da:

- tesseramento soci;
- lasciti;
- oblazioni ed erogazioni liberali;
- proventi da convenzioni;
- attività commerciali marginali;
- interessi attivi e avanzi di gestione.

24.2 Gli oneri dell'organizzazione sono costituiti da:

- costi diretti di gestione;
- spese relativi alla struttura/e;
- costi del personale (ove presente);
- assicurazioni e rimborsi spese;
- iniziative per volontari, immagine e divulgazione;
- adesioni ad enti, ammortamenti;
- interessi passivi.



24.3 Altre forme di proventi saranno vagliati e accettati dal Consiglio Direttivo, che autorizzerà il Presidente alla firma degli atti necessari.

ART. 25 - BILANCIO SOCIALE

25.1 L'esercizio economico dell'organizzazione coincide con l'anno solare, 01 gennaio – 31 dicembre, e chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

25.2 Il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ogni esercizio sociale, provvederà alla compilazione del bilancio sociale.

25.2 Per ogni esercizio viene predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.



25.3 Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci rispettivamente entro il 30 Aprile e entro il 31 Dicembre , previa approvazione del Consiglio Direttivo, come disciplinato dall'art. 10 del presente Statuto.

25.4 Nel caso fosse costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, i bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per la loro approvazione.

25.5 I bilanci devono restare depositati presso la sede legale dell'organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea di approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di eventuali copie fatta dai soci, è soddisfatta dall'organizzazione a spese del richiedente.

ART. 26 - AVANZI DI GESTIONE

26.1 All'organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Unità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima unitaria struttura.

26.2 L'organizzazione ha l'obbligo di impegnare gli utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 27 - ASSICURAZIONE

27.1 L'organizzazione provvede alla copertura assicurativa dei volontari in conformità delle normative vigenti.

27.2 Se necessario l'organizzazione provvederà alla copertura assicurativa della sede.

ART. 28 - SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

28.1 Lo scioglimento, e quindi la liquidazione, dell'organizzazione può essere proposta del Consiglio Direttivo; la relativa delibera è approvata dall'assemblea dei soci, convocata con apposito ordine del giorno, con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto.



28.2. In caso di scioglimento dell'organizzazione il patrimonio sociale dovrà essere devoluto a organizzazioni di volontariato che con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, beni, utili o riserve di gestione ai soci aderenti.

ART. 29 - REGOLAMENTO INTERNO

Il presente statuto potrà essere integrato da un regolamento interno che, predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dalla legge in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 1991 nonché della Legge regionale 14 febbraio 2008 - n. 1: Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO IL GIORNO 11/12/08
AVV. RI. 7796 IL FUNZIONARIO DELL'...

L'Addetto
BERTONI Anna Maria

